

COMUNE DI CASTELVETRO DI MODENA

UFFICIO TRIBUTI

IMU - IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

anno 2013

Delibera C.C. n. 38 del 27/06/2013 aliquote IMU 2013

Di seguito elenchiamo le linee essenziali della nuova Imposta introdotta dall' art. 13 del DL n. 201/2011.

Entrata in vigore	A decorrere dal 1 gennaio 2012
Quali soggetti interessa	Proprietari di immobili; titolari dei diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi; i concessionari di beni immobili; il locatario finanziario di beni immobili
Quali immobili riguarda	Fabbricati, terreni, aree fabbricabili, a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
Quali imposte sostituisce	· Irpef (per gli immobili non locati) · Addizionale regionale Irpef (per gli immobili non locati) · Addizionale Irpef comunale (per gli immobili non locati) · ICI
Cosa si intende per Abitazione principale e pertinenze	Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore <u>dimora abitualmente e risiede anagraficamente</u> . Per <u>pertinenze</u> si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate In caso di separazione o divorzio , il tributo sulla casa coniugale è a carico di chi la riceve in assegnazione.
Detrazione	→ Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad <u>abitazione principale</u> del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <u>euro 200,00</u> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione complessiva è equamente divisa tra tutti gli aventi diritto limitatamente al periodo dell'anno in cui tale destinazione si verifica. → <u>Solo per gli anni 2012 e 2013</u> , la detrazione di euro 200,00 è maggiorata di <u>50,00 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni</u> , anche se non fiscalmente a carico, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. Si precisa che al compimento del ventiseiesimo anno di età cessa il diritto alla detrazione. L'importo della detrazione per i figli non può superare il tetto di euro 400,00, la detrazione complessiva può essere, quindi, al massimo pari ad euro 600,00 .
Base imponibile	Fabbricati: la rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata per: - 160 per i fabbricati del gruppo catastale A (esclusi gli A/10) e delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 - 140 per i fabbricati del gruppo catastale B e delle categorie catastali C/3, C/4 e C/5 - 80 per i fabbricati della categoria catastale A/10 e D/5 - 65 per i fabbricati del gruppo catastale D (esclusi i D/5) moltiplicatore variato rispetto all'anno 2012 - 55 per i fabbricati della categoria catastale C/1 Terreno agricolo: reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per: - 135 per i terreni agricoli - 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola Area edificabile: valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (con deliberazione di Giunta sono approvati i valori medi venali da utilizzare ai fini IMU)
Termini di versamento	- 17/06/2013 acconto pari al 50% del tributo annuale calcolato sulla base delle aliquote anno 2012 delibera C.C. n. 28 del 23/04/2012 - 16/12/2013 saldo dell'imposta - 24/01/2014 Mini Imu imposta residuale da pagare sulla abitazione principale e relative pertinenze, l'importo corrisponde al 40% della differenza dell'imposta dovuta in base ad aliquote e detrazioni nazionali (4 per mille)

Rate:
- **Acconto**
- **Saldo**
- **Mini Imu**

PRIMA RATA IMU 2013

Il D.L. 102/2013 (art.1) stabilisce che **NON E' DOVUTA LA PRIMA RATA IMU** (già sospesa con D.L. 54/2013) **per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di legge, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai soci;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
- terreni agricoli;
- fabbricati rurali

SECONDA RATA IMU 2013

Il D.L. 102/2013 (art.2), il D.L. 133/2013 del 30/11/2013 (art.1) e L. 5/2014 stabiliscono che **NON E' DOVUTA LA SECONDA RATA IMU per le seguenti categorie di immobili:**

- abitazione principale e relative pertinenze nei limiti di legge, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari assegnate dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa ai soci;
- alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
- abitazione, limitatamente ad una unica unità immobiliare, e relative pertinenze, possedute e non locate dal personale di servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia, anche se non residenti.
- terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- fabbricati rurali ad uso strumentale.
- fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

MINI IMU

Il comma 5 del D.L. 133/2013 stabilisce che per ciascuna delle tipologie di immobili ¹ di cui al comma 1, art. 1, DL 133/2013, il contribuente dovrà versare, entro il 16 gennaio 2014, il 40% della differenza tra l'ammontare dell'IMU calcolata ad aliquota base e quella deliberata dal Comune, salvo diverse disposizioni eventualmente inserite in sede di conversione.

¹ - *abitazioni principali e pertinenze e unità immobiliari assimilate*

Riserva allo Stato

per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D:

è riservato allo Stato il gettito IMU calcolato ad **aliquota standard dello 0,76** per cento (art. 13 c. 6) **e al Comune la differenza di imposta** dovuta alla maggiore aliquota deliberata.

Modalità di versamento

- mediante modello F24 utilizzabile presso gli uffici postali e/o istituti di credito, senza addebito di commissioni;
- mediante bollettino in CCP (disponibile presso gli uffici postali)
codice catastale del comune di Castelvetro di Modena da indicare nel versamento è **C287**

**F24
Codici di versamento**

3912 abitazione principale e relative pertinenze (destinatario il Comune)
3913 fabbricati rurali ad uso strumentale diversi da quelli classificati nel gruppo catastale D (destinatario il Comune)
3914 terreni (destinatario il Comune)
3916 aree fabbricabili (destinatario il Comune)
3918 altri fabbricati (destinatario il Comune)

La risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate pubblicata il 21/05/2013 ha istituito i seguenti codici tributi da utilizzare con modello F24 per unità immobiliari d categoria D:

3925 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario lo Stato)
3930 immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D (destinatario il Comune)

Dichiarazione IMU

La dichiarazione IMU va presentata al Comune (Ufficio Protocollo) entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni per la determinazione dell'imposta.